

N. 2986

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DIANA Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1998

Integrazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
e successive modificazioni, in materia di tasse di accesso ai
fondi rustici e sui passi carrabili

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fu modificato il regime delle esenzioni tributarie posto dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

In particolare fu soppressa l'esenzione dalla tassa sui passi carrabili per l'accesso ai fondi rustici ed alle case rurali, sicchè diverse amministrazioni locali dovettero procedere per gli anni 1994 e 1995 a deliberare l'applicazione delle tasse anche a detti passi.

In sostanza l'applicazione che le amministrazioni locali hanno dovuto tassare ogni e qualsivoglia accesso ai fondi rustici ed alle case rurali.

Ciò ha configurato un allargamento, a dir poco smisurato, dei soggetti passivi del tributo della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), con una difficoltà di gestione del tributo per gli enti locali (individuazione dei titolari del diritto di accesso ai fondi rustici, controllo e notifica degli avvisi di pagamento irregolari), e con un gettito del tributo che spesso non è riuscito a coprire i costi di esercizio.

Si immagini il potenziale numero dei soggetti passivi del tributo nel caso di una strada provinciale che attraversa la pianura padana o la campagna romana, e le difficoltà di gestione degli stessi.

E questo perchè si è assoggetto a tassazione anche una fattispecie, quella dell'accesso ai fondi rustici, mai prima d'allora tassata proprio per la sua natura essenziale rispetto all'utilizzo del fondo, operandosi, nel contempo, una obiettiva ed indiretta compressione delle facoltà dominicali mediante limitazione del diritto di accesso alla proprietà privata.

Anche la forma di comunicazione dell'obbligo tributario (affissione di manifesti sul territorio) si è rivelata tutt'altro che efficace per un agevole adempimento dell'obbligo da parte dei cittadini.

La particolarità del tributo e le difficoltà di applicazione e di gestione sono testimoniate anche dal fatto che il decreto legislativo n. 507 del 1993 è stato più volte oggetto di modifiche prevedendosi addirittura la possibilità, per gli enti locali che non l'avessero fatto, di non applicare la tassa con effetto retroattivo fin dal 1988 (legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 63, lettere a) e b); decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, articolo 6-*quater*).

Ora, paradossalmente, in più di qualche ente locale ove si è proceduto ad applicare il tributo, ci si trova di fronte ad una situazione molto particolare: i cittadini sono investiti di avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni che hanno più che raddoppiato il tributo originario, per gli anni 1994 e successivi; mentre non è possibile applicare il disposto delle modifiche legislative e quindi non applicare il tributo con effetti retroattivi.

Al contrario, negli enti ove non si è data attuazione all'applicazione del tributo per inerzia operativa o per scienza, si possono esonerare i cittadini dall'adempimento con effetto retroattivo. E ciò è sommamente ingiusto.

* * *

Con il presente disegno di legge da un lato si intende ripristinare la precedente

esenzione per i fondi rustici e per le case rurali, dall'altro si intende porre rimedio alle distorsioni provocate dalle modifiche legislative operate al decreto legislativo n. 507 del 1993.

Nel primo caso trattasi di una esenzione sacrosanta, viste le già precarissime condizioni in cui versa l'economia agricola (so-

prattutto dei piccoli e medi contadini e coltivatori) nel nostro Paese.

Nel secondo caso, facoltizzando gli enti locali, a togliere le sanzioni e le sovrattasse, il legislatore compie un atto di riparazione verso le categorie civili sottoposte ad oneri accessori di ammontare intollerabile per i più.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici».

Art. 2.

1. Gli enti locali che hanno applicato la tassa sui passi carrabili per gli anni 1994 e successivi possono deliberare la non applicazione delle soprattasse e degli interessi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, per i predetti anni, non oltre l'anno di imposta 1997.